Conti bancari intestati a terzi e riparto dell'onere probatorio

di Isabella Buscema

Pubblicato il 5 Settembre 2022

Nella prassi operativa, talvolta, le **indagini bancarie** vengano attivate **su conti intestati a soggetti terzi** rispetto a quello nei cui confronti è condotta l'istruttoria.
Nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio, al fine di avvalersi della **presunzione legale**, deve fornire la **previa prova**, anche per presunzioni (purché qualificate), che il **conto bancario intestato a terzi sia nell'effettiva disponibilità del contribuente**, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti?
Per i **conti cointestati** al contribuente accertato possono valere le **stesse regole**, in tema di **riparto dell'onere probatorio**, relative alle operazioni effettuate sul conto (esclusivamente) di un terzo?
Nelle ipotesi di indagini bancarie sui conti dei singoli soci, il **vincolo familiare non** è di per sé **sufficiente per affermare la riferibilità di tali conti alla società** occorrendo ulteriori prove?

Accertamento bancario su conti intestati a terzi: i principi fondamentali

Nell'ambito dei **poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria**, l'art. 32, primo comma, 7), d.P.R. 29/09/1973, n. 600 disciplina l'**accertamento** tributario fondato su dati di tipo **bancario**, prevedendo la **facoltà dell'Ufficio** di **richiedere** all'ente creditizio **documenti relativi** a qualsiasi **rapporto** intrattenuto **con i loro clienti**. Poiché la disposizione non limita l'acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato, si deve ritenere che **l'acquisizione può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti**, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Solo in presenza di tale condizione (formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto), il cui onere probatorio compete all'Ufficio, diviene operante la presunzione legale stabilita dall'art. 32, primo comma, n. 2), secondo cui gli importi riscossi (versamenti), rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati proventi dell'attività svolta dall'interessato, con spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, al quale spetta fornire la prova contraria

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D